

LA « CURA D'ANIME » DEL PRESBITERO NEL NUOVO CODICE

SOMMARIO: 1. L'ufficio pastorale: natura e caratteristiche. — 2. Iter di provvisione e varietà tipologica dei parroci. — 3. Obblighi e diritti del presbitero in cura d'anime. — 4. La perdita dell'ufficio pastorale. — 5. Conclusione.

La Chiesa, sacramento di universale salvezza, attua la propria missione con la collaborazione della totalità dei suoi membri.

Nessuno nella Chiesa può ritenersi dispensato dall'impegno dell'apostolato. È quanto afferma esplicitamente il can. 208: « Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno ».

Si tratta della traduzione normativa del magistero conciliare, espresso particolarmente nella costituzione *Lumen Gentium* e nel decreto *Apostolicam Actuositatem*. Resta tuttavia certo che il presbitero è, per la vocazione, per la configurazione sacramentale a Cristo-capo, per la sua specifica missione, impegnato a titolo speciale nella linea apostolica della Chiesa, in una profonda comunione con tutti gli altri fedeli, ma con il contributo del suo particolare dono di ministro sacro. Non è superfluo richiamare, in proposito, il can. 276 par. 1: « Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante la ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo ». E il paragrafo 2 precisa: « Per essere in grado di perseguire tale perfezione: 1) innanzitutto adempiano fedelmente e indefessamente i doveri del ministero pastorale ».

La cura d'anime è, perciò, l'impegno che qualifica la presenza ministeriale del chierico (del presbitero in particolare) nella Chiesa. Perché il presente contributo possa avere una sua inconfondibile fisionomia mi limiterò al ministero pastorale (alla « cura d'anime ») del parroco e dei vicari parrocchiali, con la presunzione di offrire utili indicazioni. Sarà necessario, per condurre un discorso canonistico, partire dal concetto di ufficio: per il presbitero la « cura d'anime » è canonicamente un « ufficio ».

La definizione che il Concilio prima, la riflessione teologico-canonistica poi, e da ultimo il Codice ci hanno dato di ufficio ci mette al ri-

paro da demagogici esclusivismi: ogni ufficio nella Chiesa è in funzione del bene spirituale e ha perciò una valenza pastorale.

Ribadisco, però, l'intento di fissare l'attenzione su quegli uffici che per lunga e consolidata tradizione e per le modalità specifiche del loro svolgimento rivelano più accentuati contenuti pastorali: quello di parroco, di vicario parrocchiale. Sono gli stessi canoni 150 e 151 ad autorizzare una gradualità diversa di contenuto pastorale nei vari uffici: recita il can. 150: 'Officium secumferens plenam animarum curam...' e il 151: 'Provisio officii animarum curam secumferentis sine gravi causa ne differatur'.

Dal che si evince che ci sono uffici che comportano la diretta cura d'anime ed altri no; e che nella stessa cura d'anime, ci può essere una pienezza di ministero che non si riscontra necessariamente sempre e in tutti gli uffici.

Con l'annotazione imprescindibile che là dove c'è « piena cura d'anime », l'ufficio è esclusivamente riservato al presbitero: l'ordine sacro è quindi la radice della piena pastoralità e il servizio pastorale è la espressione più alta del presbiterato.

La cura d'anime non piena può essere affidata anche a fedeli non presbiteri.

Il considerare l'ufficio di parroco e di vicario parrocchiale renderà più facile il mio compito e mi permetterà di fare della normativa del Codice rinnovato una lettura per nulla accademica, perché mi lascerò guidare dalla mia quotidiana esperienza di parroco: esperienza ad un tempo esaltante e logorante, ma che conferisce al mio sacerdozio il vigore di una paternità spirituale che ritengo sia uno dei più singolari doni di Dio, per il realismo esistenziale che porta con sé. Mi pare che a concludere queste annotazioni introduttive venga a proposito l'osservazione che Paul Evdokimov fa nel suo volume: « La novità dello Spirito »: « Un popolo una volta battezzato, non è mai passivo nella sua maniera di ricevere, di assimilare e di vivere la sua fede. Il genio nazionale personalizza, per così dire, la tradizione universale. La vita religiosa forma attraverso i secoli un ideale religioso che sintetizza le credenze e le aspirazioni di un popolo.

Dottrine e idee, forme del culto e della pietà, entrano in questo ideale; ma esso si incarna soprattutto nei santi, che sono come le icone viventi della spiritualità nazionale » (1).

È certo che il clero italiano ha un suo volto caratteristico, una sua inconfondibile tradizione pastorale, e ha la sua schiera di santi celebri e anonimi: c'è da auspicare che il Codice rinnovato favorisca una vigorosa ripresa di servizio pastorale e una ancor più luminosa spiritualità sacerdotale.

Il presente contributo intende dunque situarsi nel tempo e nello spazio: l'oggi della Chiesa pellegrina in Italia, con la speranza di qualche valida indicazione per gli anni a venire.

(1) P. EVDOKIMOV, *La novità dello Spirito*, Milano 1980, p. 163.

1. *L'ufficio pastorale: natura e caratteristiche*

Il can. 145 del Codice Pio-Benedettino nei suoi due paragrafi è stato certamente uno dei più studiati dai cultori del diritto canonico, nel tentativo di definire che cosa sia « stricto sensu » l'ufficio ecclesiastico nel suo aspetto oggettivo, con l'imprescindibile problematica emergente circa la personalità giuridica dell'ufficio ecclesiastico stesso.

Basterà ricordare in ordine cronologico, i lavori di Petroncelli: « Contributo alla personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico » ⁽¹⁾; di Restivo: « Personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico » ⁽²⁾; di Bender: « Estne officium ecclesiasticum persona moralis »? ⁽³⁾. Le varie ipotesi sono esaminate, in senso dialettico nell'opera di Vitale: « L'ufficio ecclesiastico », del 1965 ⁽⁴⁾.

Negli stessi manuali di diritto canonico il tentativo di una determinazione che cogliesse un po' più in profondo la natura dell'ufficio ecclesiastico non mancava ⁽⁵⁾.

Dobbiamo convenire con Vincenzo Fagiolo che « ... il Vaticano II ha operato in merito un capovolgimento fondamentale » ⁽⁶⁾.

La definizione che ci viene offerta dal n. 20 del decreto P.O. apre prospettive radicalmente diverse alla riflessione sistematica sulla natura dell'ufficio ecclesiastico: « ... quod quidem deinceps intellegi debet quodlibet munus stabiliter collatum in finem spiritualem exercendum » ⁽⁷⁾.

A questa definizione, collocata in un contesto che fa diretto riferimento alla onesta sostentazione del clero e alla riforma del sistema beneficiale, il concilio è arrivato dopo una lunga gestazione: se ne tratta nello « schema 1961 » « De officiis et beneficiis ecclesiasticis deque bonorum ecclesiasticorum administratione »; nello schema « De clericis » del 1963; in quello « De sacerdotibus » del 1964, per approdare definitivamente nel decreto conciliare « De Ministerio et vita presbyterorum » (1965) ⁽⁸⁾.

(2) M. PETRONCELLI, *Contributo alla personalità dell'ufficio sacro nell'ordinamento canonico*, in: *Festschrift für U. Schutz*, Stuttgart 1938, p. 389 e sgg.

(3) A. RESTIVO, *Personalità dell'ufficio nell'ordinamento canonico*, Palermo 1942.

(4) L. BENDER, *Estne officium ecclesiasticum persona moralis?*, in: *Atti Congresso internazionale di Diritto canonico nel IV Centenario della Pontificia Università Gregoriana*, Roma 1955, p. 77 e sgg.

Si può consultare utilmente anche lo studio di CARON, *Natura del rapporto tra ufficio e organo nel diritto canonico*, in: *Studi in onore di A.C. Jemolo*, vol. 1, Milano 1963, p. 111 e sgg.

(5) A. VITALE, *L'ufficio ecclesiastico*, Napoli 1965.

Per l'esame critico delle varie teorie si vedano in particolare le pagg. 1-52.

(6) Cfr. ad esempio: A. VERMERSCH-CREUSEU, *Epitome Juris Canonici*, T. 1, p. 2680; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di Diritto canonico*, Milano 1970, p. 144; S. SIPOS, *Echiridion Juris Canonici*, Roma 1960, p. 115.

(7) V. FAGIOLO, Voce « Ufficio Ecclesiastico », in: *Dizionario del Concilio Ecumenico Vaticano II*, Roma 1969, p. 1941.

(8) *Presbyterorum Ordinis*, n. 2.

(9) AA. VV., *Il Decreto sul ministero e la vita sacerdotale*, Torino Leumann 1968.

Negli schemi si sente che è tenuto presente il contributo di Mörsdorf: « De conceptu officii ecclesiastici » ⁽¹⁰⁾.

Per una riflessione seria sul significato della definizione conciliare non si può prescindere oggi dagli scritti del Robleda ⁽¹¹⁾, si intenda o no condividerne le conclusioni.

Il can. 145 § 1 del Codice rinnovato ripropone sostanzialmente la definizione conciliare: « Officium ecclesiasticum est quodlibet munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum in finem spiritualem exercendum ».

Da qui si evincono gli elementi essenziali dell'ufficio.

Si tratta di un « munus » che per disposizione divina o umana chiede la partecipazione alla potestà ecclesiastica e autorizza l'esercizio di una o di tutte e tre le funzioni: di magistero, di santificazione, di governo; deve avere una propria stabilità oggettiva; deve convergere nel fine della Chiesa, genericamente richiamato con la espressione molto (troppo!) comprensiva « in finem spiritualem exercendum ».

Se fosse mio compito svolgere un'analisi critica del testo codiciale partirei dalla osservazione che proprio a questo punto la tecnica canonistica e la vasta letteratura canonica in merito dovevano suggerire una fedeltà meno letterale al testo del Concilio: si tratta di un punto qualificante la nuova normativa, si poteva attendersi un testo più elaborato.

Il « parvus coetus » ne trattò diffusamente nella sessione del 24-28 novembre 1969 e ancora in quella del 9-13 novembre 1970 ⁽¹²⁾.

In tema di personalità giuridica dell'ufficio ecclesiastico — tema tuttora aperto tra gli studiosi — il legislatore non ha adottato una soluzione definitiva, ha però indicato una pista di soluzione quando al paragrafo 2° dello stesso canone 145 dichiara essere l'ufficio un complesso autonomo di diritti e di doveri: « Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis propria definiuntur sive ipso jure quo officium constituitur, sive decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et conferitur ».

Proprio questo paragrafo mi inclina ad accettare la descrizione che dell'ufficio ecclesiastico, viene data da Souto nel I volume del Corso di Diritto canonico, con alcune mie precisazioni che si avvalgono degli apporti dell'ultimo decennio: « la legittimazione astratta per l'esercizio di funzioni pubbliche ecclesiastiche, costituite stabilmente dal diritto (divino o ecclesiastico) e delimitate secondo diversi criteri tecnici, la cui titolarità soggettiva spetta alla Chiesa-istituzionale » ⁽¹³⁾.

(10) K.L. MÖRS DORF, *De conceptu Officii Ecclesiastici*, in: *Apollinaris*, 1960 (II-IV), pp. 75-87.

(11) O. ROBLED A, *Quaestio de personalitate officii ecclesiastici non soluta*, in: *Periodica* 56 (1967), pp. 387-427; *Innovationes concilii Vaticani II*, in *Theoria et disciplina de officiis et beneficiis ecclesiasticis*, in: *Periodica* 58 (1969), pp. 155-198. L'articolo continua in: *Periodica* 59 (1970), pp. 277-314.

(12) Cfr. *Communicationes*, 2-1974, pp. 202-203.

Per una presentazione del testo del Codice 1983 si veda: G.P. MAZZONI, *Le norme generali*, in: « *La normativa del nuovo Codice* », Brescia 1983, in particolare pp. 59-64.

(13) J.A. SOUTO, *Teoria de la Organizacion Ecclesiastica*, in: *Derecho Canonico*, vol. 1, Pamplona 1974, pp. 252-254.

Per dare contenuto alla definizione secondo l'attuale ecclesiologia bisogna fare esplicito riferimento alla categoria della « Chiesa-sacramento » e ancorarsi alla generale ministerialità dei membri della Chiesa.

La Chiesa è, per volontà di Cristo, mezzo ordinario ed efficace di salvezza per ogni uomo, e per tutti gli uomini, dentro la storia.

Perché la Chiesa possa conseguire il proprio fine, ogni membro, attraverso la fede, i sacramenti e la comunione ecclesiale, deve farsi soggettivamente portatore di salvezza: esercita la propria ministerialità.

Per agire quale corpo organico, secondo criteri di armonia e di integrazione, la Chiesa non può far riferimento semplicemente alla responsabilità soggettiva dei suoi membri e alla varietà funzionale che deriva dai sacramenti, deve fissare criteri oggettivi che delimitano la possibilità di azione pubblica, in nome e per incarico della Chiesa-istituzione, a vantaggio di persone determinate e secondo norme obbligatorie di comportamento: nasce così l'esigenza de « l'*officium* »: un complesso di rapporti pubblici, ufficializzati e determinati.

In tema di ufficio mi sono riusciti illuminanti anche alcuni studi di giuristi italiani, editi negli ultimi trent'anni, intenti a determinare la natura dell'ufficio nell'ordinamento statuale.

In particolare quelli di Levi e di Giannini ⁽¹⁴⁾.

Poc'anzi ho volutamente taciuto il problema della partecipazione, da parte del titolare dell'ufficio, alla potestà di ordine e alla potestà di giurisdizione, perché il magistero conciliare e la riflessione successiva hanno su questo punto aperto nuove linee di ricerca, soprattutto valorizzando i sacramenti del battesimo e della cresima quali sacramenti che abilitano all'esercizio di ministeri nella Chiesa; rifiutando la rigida schematizzazione bipolare della potestà nella Chiesa: potestà di ordine, potestà di giurisdizione ⁽¹⁵⁾; aprendo ai laici una più larga partecipazione alla potestà di governo nella Chiesa, della quale il § 2 del can. 129 è testimonianza: « In exercitio eiusdem potestatis (potestas regiminis), christi-fideles laici ad normam juris cooperari possunt » ⁽¹⁶⁾.

Bisognerà sviluppare l'indagine in sede di dottrina per offrire linee

(14) A. LEVI, *Teoria generale del diritto*, Padova 1950, in particolare le pp. 336-338. M.S. GIANI, *Lezioni di diritto amministrativo*, vol. 1, Milano 1950, p. 124.

(15) A. DE LA HUERGA, *Análisis teológico de la potestad entegradada por Cristo a la Iglesia*, in: *La potestad de la Iglesia*, Barcellona 1960, pp. 1-48; P.G. MARCUZZI, *Distinzione della « Potestas regiminis » in legislativa, esecutiva e giudiziaria*, in *Salesianum* 43 (1981), pp. 275-304; P. HUIZING, *Il problema della ripartizione di funzioni pubbliche nella Chiesa*, in *Concilium* 7/1971, pp. 146-154.

(16) Y. CONGAR, *Ministeri e comunione ecclesiale*, Bologna 1973, per una visione teologica si veda: L. SARTORI, *Struttura di potere giuridico e carismi nella comunità cristiana*, in: *Concilium* n. 9 (1977), pp. 90-104. A. FRANZINI, *Carismi e istituzione nella Chiesa*, in: *La legge per l'uomo*, Roma 1980, pp. 25-55. P.A. BERLINGO, *La funzione dei laici*, in: *Monitor Ecclesiasticus* 107 (1982), pp. 509-550. A. DEPASQUALE, *Stati e funzioni nel popolo di Dio*, in: *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, Roma 1981, pp. 91-175.

In tema di « comunione ecclesiale » e di « comunione gerarchica » che attraverso i vari ministeri deve essere espressa e promossa sono validi gli studi di G. Ghirlanda: G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio. Significato della formula nella Lumen Gentium*, Roma 1980; Id., *De notione Communis hierarchicae iuxta Vaticanum secundum*, in *Periodica* 1 (1981), pp. 41-68.

più complete in generale che permettano più sicure determinazioni relativamente ai singoli uffici.

Possiamo ricordare però che da parte dell'autorità ecclesiastica, per la creazione di un ufficio occorrono: *giusta causa*: necessità, cioè, o vera utilità della Chiesa; *ambito determinato*: quantità di potestà a cui l'ufficio abilita il titolare (non una attribuzione generica di poteri e di facoltà); *durata oggettiva*: che si tratti di perseguire fini che permangano per un tempo indeterminato; *formalità giuridiche*.

La nostra attenzione deve appuntarsi adesso su quegli uffici che hanno una peculiare nota di pastoralità, che non smentisce la necessaria convergenza di tutti gli uffici al fine della Chiesa, ma che ne qualifica alcuni per il loro specifico e diretto rapporto con il bene soprannaturale dei fedeli.

Ed è qui opportuno il richiamo al brano del discorso di Monsignor Castillo Lara del 3 febbraio 1983 circa i rapporti tra diritto e pastorale, sia per svuotare polemiche artificiose sia per dimensionare ingenui entusiasmi: « Vorrei accennare ancora all'intenzionalità e proiezione pastorale del nuovo Codice. Già lo indicava Paolo VI, tracciando le prime direttive alla Commissione nel 1965; si trattava — disse allora — di adeguare il Codice « *novo mentis habitui*, Concilii Aecumenici Vaticani Secundi proprio, ex quo curae pastoralis plurimum tribuitur » (Comunicationes 1 (1969), pag. 41). Ed il Sinodo dei Vescovi del 1967 sottolinea la preoccupazione di favorire la cura pastorale come uno dei principi direttivi della revisione del Codice. Penso che il nuovo Codice abbia risposto a questa esigenza. Voglio però subito precisare, contro una certa tendenza ad opporre diritto e pastorale, che il diritto canonico è già per la sua stessa natura eminentemente pastorale.

Tutto l'ordinamento giuridico canonico, avendo il suo fondamento in Cristo, Verbo incarnato — come disse Paolo VI ai Prelati Rotali — ha valore di segno e di strumento di salvezza e ciò perché opera dello Spirito Santo che gli conferisce forza e vigore (cfr. AAS.66 (1974) p. 98).

Esso quindi non è solo elemento essenziale nella visibile espressione della comunione, ma strumento efficace e vitale nella missione salvifica della Chiesa, alla quale tutto il diritto è finalizzato. La configurazione, nelle norme canoniche, che sovente propongono il diritto divino, della gerarchica struttura della Chiesa, delle funzioni da Cristo affidatele, della retta amministrazione dei mezzi di grazia, la chiara definizione dei diritti e dei doveri nell'ambito della vita ecclesiale, tutto ciò crea uno spazio vitale fecondo proprio al raggiungimento del fine supremo.

Questo orientamento pastorale rivolto al cristiano nella sua concreta situazione spazio-culturale-sociale, si manifesta abbondantemente nel Codice » (17).

Studiando, nella rinnovata normativa, gli uffici più tipicamente pastorali ci collochiamo perciò nella direzione più idonea a leggere il « Codice 1983 » con la consapevolezza che « l'indole pastorale del diritto si manifesta essenzialmente nella tutela e nella promozione della persona

(17) In: *Osservator Romano* del 4 febbraio 1983, p. 4.

umana nelle sue esigenze di sviluppo e nei suoi diritti-doveri, nell'ordine di natura e nel piano di salvezza soprannaturale » (18).

Il discorso pastorale non attenua, meno ancora può annullare, dunque, il valore disciplinare e cogente della norma: « ... le leggi canoniche per loro stessa natura devono essere osservate » — ammonisce Giovanni Paolo II nella Costituzione apostolica « *Sacre Disciplinae Leges* ».

« È stata usata, quindi, la massima diligenza, perché nella lunga preparazione del Codice l'espressione delle norme fosse accurata, e perché esse risultassero basate su un solido fondamento giuridico, canonico, teologico ».

Una retta visione ecclesiologica, sacramentale e canonistica esige di collocare l'ufficio pastorale del presbitero in rapporto di dipendenza mediata con quello del collegio episcopale, nel quale il primato del Papa costituisce centro di unità e di convergenza, e immediatamente con l'ufficio episcopale nelle singole Chiese particolari, nei quali, quello del presbitero, trova fondamento, giustificazione e significato.

Per queste ragioni i canoni dal 330 al 335 e dal 368 al 402 costituiscono il supporto del nostro discorso.

Come Pastore universale « Il vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane l'ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è Capo del collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò in forza del suo ufficio ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa... » (can. 331) è dunque Pastore anche del presbitero-pastore d'anime, che Gli deve obbedienza e rispetto (cfr. can. 273).

Un legame tutto particolare intercorre tra Vescovo proprio e presbitero, tra diocesi e parrocchia.

« Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi... » (can. 368); e: « La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale di un Vescovo con la cooperazione del presbiterio in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica » (can. 369).

Quanto contenuto teologico in questi due canoni che ripetono « ad litteram » L.G.23 e C.D.11, in particolare quanta fedeltà alla storia della Chiesa e al disegno di Cristo, così come si è cronologicamente attuato dall'epoca apostolica in avanti, con tutto il rilievo della « *Communio* » tra le varie Chiese! Il concilio aveva magnificamente proposto in termini dottrinali questo disegno costituzionale: « *Episcopi autem singuli visibile principium et fundamentum sunt unitatis in suis Ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis formati, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia Catholica existit* » (L.G.n.23).

Nella diocesi il Vescovo, come pastore proprio, svolge l'ufficio di maestro, di sacerdote, di superiore (cfr. can. 375) con potestà ordinaria,

(18) E. CAPPELLINI-M. MARCHESI, *Il nuovo Codice*, Brescia 1983, p. 27.

propria e immediata (cfr. can. 381): è il pastore di tutti i fedeli: laici, chierici, fedeli di speciale consacrazione.

Il can. 374 § 1 prescrive che la diocesi sia divisa in parrocchie: « Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia particularis dividatur in distinctas partes seu paroecias ».

Ma proprio passando a trattare della parrocchia possiamo cogliere compiutamente la caratura teologica e pastorale del Codice rinnovato: « Paroecia est certa communitas christifidelium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura pastoralis, sub auctoritate Episcopi diocesani, committitur parochi, qua proprio eiusdem pastori » (can. 515 paragrafo 1).

Il III paragrafo dello stesso canone precisa: « Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso jure gaudet ».

Questo canone offre un buon esempio di elaborazione canonica del magistero conciliare.

Il Vaticano II aveva ripetutamente trattato della parrocchia ⁽¹⁹⁾ ma con comprensibile inflessione teologica. Il legislatore ci ha dato una descrizione giuridica. Nei documenti del Concilio viene più volte sottolineato che anche nella parrocchia, come nella diocesi è resa presente e vive la Chiesa universale; dice la costituzione sulla sacra liturgia: « nam quodammodo rapraesentant (paroeciae) Ecclesiam visibilem per orbem terrarum constitutam » (S.C.n.42).

E la costituzione sulla Chiesa, al n. 26 dichiara: « In his communitatibus, praesens est Christus, cuius virtute consociatur una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia » (L.G. n. 26,1).

Ci è ora più agevole tornare ad esaminare il testo del can. 515.

Elemento fondamentale della parrocchia è la « communitas christifidelium »: veramente il primato della persona, colta nella sua dimensione sociale, nella comunione del Corpo mistico! Gli altri elementi servono ad identificare e specificare questa « communitas christifidelium » perché possa essere « parrocchia ».

Il criterio territoriale, non è esclusivo, ma è quello prevalente, senza escludere parrocchie personali, quando ciò sia suggerito dal rito, dalla lingua, dalla nazionalità dei fedeli: è quanto è prescritto dal can. 518.

La stabilità è pure elemento imprescindibile per la erezione della parrocchia.

Urge a questo punto porsi un interrogativo: una lettura comparata del nuovo testo legislativo offre qualche criterio di orientamento per la determinazione della parrocchia numericamente ottimale?

È evidente che nel concreto la decisione viene determinata da un complesso di fattori che non possono essere trascurati e non possono essere tutti astrattamente ipotizzati: densità demografica, grado di evangelizzazione e di fede, configurazione del territorio ecc. Ma una linea emerge: il primato della comunità e il bene spirituale dei suoi membri, che

(19) Cfr. S.C. n. 42; L. G. n. 26; C.D. n. 30; AA. n. 10.

Per un esame dei testi si vedano: G. CONCETTI, *La parrocchia del Vaticano II*, Milano 1967; F. COCCOPALMERIO, *Il concetto di parrocchia nel Vaticano II*, in: *La Scuola Cattolica* LVI, 2 (1978), pp. 123-143; Id., *Quaedam de conceptu paroeciae iuxta doctrinam Vaticani II*, in: *Periodic* 70, 1 (1981), pp. 119 e segg.

sono affidati ad un presbitero come loro pastore proprio. Perché, nella concretezza esistenziale del vivere quotidiano, il parroco possa essere pastore proprio, deve essere in grado di instaurare rapporti personali con i fedeli affidati alle sue cure, sia pure con l'ausilio di uno o più vicari parrocchiali; tutto questo esclude, in linea di principio, parrocchie di tali proporzioni da ridurre la cura d'anime ad una occasionale prestazione di servizi religiosi, privi di incidenza sul piano della evangelizzazione e della santificazione e soprattutto incapaci di instaurare avvertiti e vissuti vincoli di comunione.

Il primato della persona domanda che si colga un altro aspetto della parrocchia: è « il qui », e « l'adesso » del piano di salvezza che viene attuato per una precisa comunità di fedeli, da un presbitero che, in comunione e in rappresentanza del Vescovo, rende presente Cristo: Fratello, Maestro, Salvatore.

Il can. 515, affermando al paragrafo 3 che la parrocchia gode — ipso iure — di personalità giuridica, ci suggerisce che non è semplicemente un « ufficio » secondo la descrizione che ho tentato di darne, ma che della parrocchia, l'ufficio rappresenta il complesso di rapporti ministeriali e potestativi canonicamente identificati e fissati, che rendono possibile ad un presbitero di diventarne titolare, di rappresentarla giuridicamente a tutti gli effetti (can. 532) e soprattutto di esserne il pastore proprio che opera a vantaggio dei fedeli. Per questo, accennando prima al tema della personalità giuridica dell'ufficio ecclesiastico, non mi sono sentito di affermare, riferendomi al secondo paragrafo del can. 145, che il legislatore ha risolto univocamente il problema. In quel canone si parla di « obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis »; quando il Codice dichiara la personalità giuridica di un centro autonomo di attribuzioni di diritti e di doveri, come nel caso della parrocchia, ci troviamo di fronte ad una realtà non riducibile semplicemente ad una trama di rapporti giuridicamente regolari e rilevanti.

La parrocchia è dunque *anche* ufficio ecclesiastico, con eminente cura d'anime.

2. *Iter di provvisione e varietà tipologica dei parroci*

Pedro Lombardia, a proposito del 2 libro del Codice Pio-Benedettino, osservava acutamente che si intitola « De personis » ma che prevalentemente è una normativa che disciplina i rapporti di dipendenza dei vari uffici e l'esercizio dei poteri nella Chiesa ⁽²⁰⁾.

Una delle novità di fondo del Codice rinnovato è sicuramente il suo carattere personalistico: la persona sta al centro della normativa. Anche la provvisione canonica e la titolarità dell'ufficio ecclesiastico — quello con cura d'anime in particolare — vanno riguardati primariamente come complesso di rapporti — regolati a norma di diritto — tra

(20) P. LOMBARDIA, *Struttura dell'Ordinamento canonico*, in: *Corso di Diritto Canonico*, vol. 1, Brescia 1975, pp. 157-212. Analoghe osservazioni sono fatte nel capitolo successivo dell'opera: J. HERVADA, *La Costituzione della Chiesa*, pp. 213-229.

persone: in linea gerarchica: Papa-Vescovi-Presbiteri; in linea fraterna: pastori e fedeli.

Ad autorizzarci a questa lettura sta la più profonda dottrina teologica dei sacramenti — dell'ordine in particolare — e la visione communale che dà volto alla Chiesa quale è proposta dalla nuova normativa. Anche l'iter di provvisione dell'ufficio deve svilupparsi in modo da garantire il bene comune della Chiesa, unitamente alla tutela e alla promozione del bene delle persone interessate.

È in questa luce che va intesa l'espressione: pastore universale, pastore proprio della diocesi, pastore proprio della comunità parrocchiale, che il Codice attribuisce rispettivamente al Papa, al Vescovo, al Parroco. E riscontrarvi la ricchezza di significati e di contenuti che ha fatto dell'immagine del pastore e del gregge una delle più costanti della rivelazione veterotestamentaria e neotestamentaria, per descrivere le premure di Jahwè verso il suo popolo ⁽²¹⁾, la missione del futuro Messia ⁽²²⁾ e preparare l'autodefinizione di Cristo « Io sono il buon pastore » ⁽²³⁾, largamente ripresa nella teologia dei Padri ⁽²⁴⁾.

Attraverso la provvisione canonica il parroco diventa « il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto di fedeli laici, a norma di diritto »: così recita il can. 519.

Come sappiamo la provvisione di una parrocchia vacante — che esige quale pastore proprio un presbitero (can. 521 par. 1) e non può essere affidata ad una persona giuridica (can. 520 par. 1) — si attua attraverso tre momenti: la designazione della persona, il conferimento del titolo, la immissione in possesso: dopo di che la missione canonica è completa e il titolare può iniziare la cura d'anime.

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel n. 31 del decreto C. D. e alla prescrizione del n. 18 del M.P.E.S., che abroga la legge del concorso ⁽²⁵⁾, il can. 523 contiene questa norma « ... la provvisione dell'ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano; essa avviene mediante libero conferimento, a meno che qualcuno non abbia il diritto di presentazione o di elezione ».

Il Codice prescrive al can. 521 par. 2 i criteri di idoneità, che il Vescovo *deve accertare* per procedere alla nomina, come detta il can. 524:

(21) X. LEON-DUFOUR, voce: *Pastore e gregge*, in: *Dizionario di Teologia biblica*, Torino 1968, pp. 771-775.

(22) J.L. MCKE ZIE-B. MAGGIONI, voce: *Pastore*, in: *Dizionario biblico*, Assisi 1975, pp. 709-710.

(23) Gv. 10,11.

(24) AA.VV., *La teologia dei Padri*, vol. 4, Roma 1975, pp. 69-104.

(25) Per una documentata presentazione della storia del concorso si può consultare: J. DENIS, *Concours pour les Curés*, in: *Dictionnaire de Droit Canonique*, T. 3, col. 1476-1485.

Per la provvista degli uffici ecclesiastici in genere si veda: F. D'OSTILIO, *La provvista degli uffici ecclesiastici*, in: *Monitor Ecclesiasticus* LVII 1 (1982), pp. 51-78.

« Il Vescovo diocesano, dopo aver valutato tutte le circostanze, affidi la parrocchia vacante a chi ritiene idoneo (il codice Pio-Benedettino al can. 459 par. 1: indicava il « magis idoneus ») ad esercitare la cura pastorale, esclusa ogni preferenza di persone; per giudicarne l'idoneità, senta il vicario foraneo ed esegua le indagini opportune, uditi, se del caso, *determinati* presbiteri come pure fedeli laici ».

E già il can. 521 par. 3 aveva prescritto: « Per conferire a qualcuno l'ufficio di parroco, è opportuno che venga accertata con sicurezza la sua idoneità nel modo determinato dal Vescovo, anche mediante esame ». Si tratta di norme che abrogano una disciplina che ha avuto vigenza secolare: quella dei concorsi; attuano il disegno di piena disponibilità nella provvisione canonica da parte del superiore ecclesiastico, come il Concilio aveva auspicato; ma che aprono non pochi problemi, che non si possono disattendere se si vuol avere riguardo alle persone, come il Codice indica ⁽²⁶⁾.

Occorrerà ricostruire una prassi che individui alcuni criteri oggettivi, che garantiscano fedeltà a quella « *aequitas canonica* » che anche in questo ambito deve ispirare in profondo i rapporti tra superiori e sudditi. È vero che il can. 522 ribadisce, con le norme della stabilità del titolare a tempo indeterminato, anche la possibilità di nomine con scadenze precise, se in tal senso viene emanato un decreto della Conferenza Episcopale, ma siamo sempre in una fattispecie ipotetica: la vita ha una sua concretezza, della quale ogni persona porta il peso giorno dopo giorno. Basta essere in cura d'anime per sperimentarne, oggi, la difficoltà e la durezza. Abbiamo in Italia diocesi con un'alta percentuale di piccole parrocchie — recenti statistiche ce lo hanno documentato ⁽²⁷⁾ — dove la frustrazione del presbitero può essere deleteria oltre che sul piano del ministero anche sul piano umano e sacerdotale.

Il dialogo franco e fiducioso tra presbiteri e Vescovo è la strada maestra per la soluzione di tutti i problemi esistenziali, ma il diritto ha proprio la funzione di determinare un tracciato oggettivo, valido per tutti, dentro il quale si sviluppano i rapporti tra le persone nelle singole situazioni.

Mi pare che attraverso alcune specificazioni che i canoni suggeriscono si possa evitare di far apparire la libertà di nomina di cui godono i Vescovi una apertura all'arbitrio, con tutte le conseguenze di sfiducia e di arrivismo che ne potrebbero derivare.

Stabilire che i sacerdoti desiderosi o di candidarsi all'ufficio di parroco o di essere trasferiti da una parrocchia ad un'altra, possano significare al Vescovo tale loro disponibilità, con validità per tutte le parrocchie che si rendessero vacanti entro l'anno o il biennio, ecc.

Rendere noti, dopo un esame condotto con il consiglio presbiteriale, gli elementi che danno contenuto alla idoneità: anzianità di ordina-

(26) G. LOBINA, *Parroci e parrocchie*, Roma 1981, pp. 35-37. La 5ª delle delibere della CEI dice: I Vescovi hanno la facoltà di nominare i parroci « ad certum tempus » cfr. c. 522.

(27) Organizzato dal Centro di Orientamento Pastorale nel maggio 1982, si è tenuto a Brescia un Seminario di studio su « Le piccole parrocchie »: gli atti sono pubblicati in: *Orientamenti Pastoral* 7, del luglio 1982.

zione, incarichi ricoperti, gradi accademici, esperienza pastorale, e altri possibili.

Ricostituire il gruppo di sacerdoti che a turno (gli esaminatori sinodali del Codice Pio-Benedettino) possano affiancare il Vescovo, con funzione consultiva, nella valutazione degli elementi di idoneità dei candidati, con l'aggiunta di presenze occasionali del Vicario foraneo e di laici.

Questo gruppo godrà tanta maggiore fiducia quanto più alla scelta dei suoi membri avrà contribuito il presbiterio, almeno attraverso il consiglio presbiteriale. Ad autorizzarmi a quest'ultimo suggerimento è quel: « certis presbyteris » del can. 524 che ritengo si possa intendere, senza indebite forzature, come un gruppo stabile.

È poi esplicitamente prevista la possibilità di un esame per accertare l'idoneità quoad scientiam.

Acquisita la piena titolarità della parrocchia, cessa la vacanza e il parroco esercita le proprie funzioni. La norma generale è che un parroco abbia una sola parrocchia: can. 526 par. 1, e nella parrocchia vi sia un solo parroco: can. 526 par. 2; la scarsità di sacerdoti può indurre il Vescovo ad affidare ad un solo presbitero la cura di più parrocchie vicine, in deroga al principio della incompatibilità degli uffici ⁽²⁸⁾.

Le necessità pastorali, l'attuale scarsità di clero, l'opportunità, più volte ribadita, della vita comune tra i presbiteri hanno suggerito la figura del « coetus sacerdotum » al quale in solido viene affidata la cura d'anime di una o più parrocchie, uno dei quali ha l'incarico di moderatore: ne trattano i cann. 517 par. 1, 542, 543, 544. Il can. 517 par. 1 così descrive questa nuova figura di parroco: « Ubi adiuncta id requirant, paroeciae aut diversarum simul paroeciarum cura pastoralis committi potest pluribus in solidum sacerdotibus, e tamen lege, ut eorundem unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe actionem coniunctam dirigat atque de eodem coram Episcopo respondeat ».

Per essere nominati, questi sacerdoti, devono trovarsi nelle condizioni di idoneità esigite per i parroci; la loro nomina deve avvenire a tempo indeterminato o determinato come avviene per gli altri parroci; il moderatore assume la cura d'anime attraverso la normale presa di possesso, gli altri attraverso la professione di fede. Hanno gli stessi obblighi e le stesse facoltà degli altri parroci. Con la precisazione, che la facoltà di assistere ai matrimoni come pure le facoltà di dispensa, concesse al parroco dal diritto stesso, spettano a tutti, ma devono essere esercitate sotto la direzione del moderatore.

Quando uno o più sacerdoti del gruppo o lo stesso moderatore cessa dall'ufficio, la parrocchia o le parrocchie non si rendono vacanti, ma occorre che il Vescovo proceda a nuove nomine secondo i criteri già richiamati.

Spetta sempre al Vescovo la nomina del moderatore; in attesa della nomina il sacerdote più anziano per nomina esercita tale funzione. Intorno a questa nuova figura di parroco dopo la pubblicazione dello

(28) F. D'OSTILIO, *L'incompatibilità degli uffici nell'Ordinamento giuridico canonico*, in: *Apollinaris* L. 3+4 (1977), pp. 346-377.

« schema 80 » (cann. 456 par. 1, 481 e 482) si è fatta un po' di letteratura⁽²⁹⁾ ma non ancora tale da permettere fondate valutazioni canoniche.

A me pare che sia una grossa acquisizione per il ministero e la stessa vita dei presbiteri per i prossimi decenni. Sarà la sperimentazione concreta — da compiersi con saggezza e coraggio, senza meravigliarsi di qualche inevitabile smagliatura — a suggerire le precisazioni normative che il diritto particolare dovrà promulgare perché tutto funzioni in modo da raggiungere le finalità che il legislatore si è prefisso.

Accanto al parroco, come suoi primi e principali collaboratori, con i quali deve vivere la comunione presbiteriale, sono previsti i vicari parrocchiali. A questo proposito la semplificazione rispetto alla normativa del Codice Pio-Benedettino, che ai cann. 472-476 prevedeva: i vicari economi, i vicari attuali, i vicari sostituti, i vicari adiutori, i vicari cooperatori, è notevole.

Il Codice rinnovato al can. 545 par. 1 dispone: « Quoties ad pastorem paroeciae curam debite adimplendam necesse est aut opportunum sit, parochi adiungi possunt unus aut plures vicarii paroeciales, qui, tamquam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes, communi cum parochi consilio et studio, atque sub eiusdem auctoritate operam in ministerio pastoralis praestent ».

Si tratta di un testo che merita particolare attenzione perché pregnante nella brevità: viene di nuovo sottolineato il rapporto tra persone: « tamquam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes ». Viene valorizzato l'apporto, non semplicemente funzionale ed esecutivo, di questi presbiteri: « communi cum parochi consilio et studio »; la loro presenza si colloca a livello di indagine conoscitiva, di riflessione, di programmazione. Per questo non condivido la traduzione italiana: « mediante attività e iniziative programmate con il parroco »; il latino « consiglio et studio » dice di più.

È la ragione per la quale talvolta mi riferisco al testo latino del Codice, che non sempre a mio parere trova esatto riscontro nella traduzione italiana. Infine quel « ... sub eiusdem (parochi) auctoritate » che non livella le responsabilità e i ruoli, ma attribuisce a ciascuno una specifica funzione, correlata e integrata da quella degli altri.

Anche l'ufficio di vicario parrocchiale è riservato esclusivamente al presbitero: can. 546. Il vicario è di libera nomina del Vescovo, che può sentire, in merito, il parroco e il vicario foraneo: can. 547. Il vicario parrocchiale può essere costituito perché presti il suo aiuto in tutta o in una parte territoriale della parrocchia per tutto il ministero pastorale, oppure può avere mansioni specifiche in più parrocchie.

A determinare gli obblighi del vicario parrocchiale concorrono le norme codicili, gli statuti diocesani, la lettera di nomina del Vescovo e,

(29) E. CAPPELLINI, *Parrocchia e parroco nel futuro Codice*, in *Rivista del Clero italiano* LXII, n. 12 (1981), pp. 974-984. B. TESTACCI, *Il parroco solidale*, in *Settimana* del 20 marzo 1983, p. 4; T. BERTONE, *Fedeli, laici, chierici e costituzione gerarchica*, in: « *La normativa del nuovo Codice* », Brescia 1983, particolarmente le pp. 100-104.

J. CLAUDE PERISSET, *De officio parochi coetui presbyterorum in solidum concedito* in: *Periodica* vol. 27, fasc. 3 (1982) pp. 357-385.

più direttamente, le specificazioni del parroco, che il vicario deve supplire, a norma di diritto, se assente o impedito e al quale deve regolarmente riferire circa « le iniziative pastorali programmate o in atto, in modo che il parroco e il vicario o i vicari siano in grado di provvedere, con impegno comune, alla cura pastorale della parrocchia, di cui insieme sono garanti ».

Anche in questo canone le espressioni: « coniunctis viribus » « simul sunt sponsores » sottolineano e richiamano la fraternità sacerdotale dei presbiteri in cura d'anime nella stessa parrocchia, ai quali è raccomandato, dove possibile, una certa pratica di vita comune nella casa parrocchiale (cfr. can. 550 par. 2).

Mi dolgo che in questi canoni tanto permeati di carità pastorale e di comunione presbiterale sia stata fatta cadere l'espressione del can. 476 par. 7 del Codice Pio-Benedettino, che poteva, sí, oggi, nel clima di generale emancipazione in cui ci troviamo, suonare un po' paternalistica, ma che valorizzava l'esperienza del sacerdote più anziano quale scuola di pratica pastorale per il confratello più giovane: « Subest (vicarius) parochus, qui eum paterne instruat ac dirigat in cura animarum ».

3. *Obblighi e diritti del presbitero in cura d'anime*

Per capire nella loro ispirazione più profonda i canoni che determinano e disciplinano gli obblighi dei presbiteri in cura d'anime occorre leggerli nella filigrana di tre decreti del Vaticano II: *Christus Dominus*, *Presbyterorum Ordinis*, *Apostolicam Actuositatem*, che, a loro volta, hanno nella costituzione *Lumen Gentium* la loro chiave interpretativa.

Radicato nel magistero conciliare le prescrizioni perdono il sapore di una giuridica elencazione di doveri e di diritti, di facoltà e di poteri, per assumere il valore di un vero e proprio direttorio pastorale, con valore disciplinare. Ed è il testo stesso dei canoni che ripropone i testi del magistero del Concilio.

Questo patrimonio di dottrina si è travasato in norme, non perché i presbiteri di oggi si sentano ancorati al passato e si fermino ai margini della storia che evolve, ma perché con la Chiesa aiutino l'uomo d'oggi a camminare verso Cristo e ad aprire il domani al mistero della salvezza.

Scrivo quel romagnolo geniale che è il parroco Francesco Fuschini nel suo volume « *Parole Poverette* »: « La mia fede di cattolico (così com'è, quel briciolo che è) ha la sua lontana partenza da un prete povero come un verme e dovizioso come un re. La pioggia e il sole gli avevano così lungamente accarezzato la veste, che pareva un verdone. Gli servivo delle Messe interminabili durante le quali parlava al suo Dio aiutandosi col dialetto. Andavo con lui a benedire le case, e in una riceveva e nell'altra dava. Faceva un giubilo ininterrotto come il tubare di un colombo. La sua morte fu un avvenimento doloroso e solenne; i parrocchiani piansero perché un gran giusto era partito » ⁽³⁰⁾.

(30) F. FUSCHINI, *Parole Poverette*, Milano 1981, pp. 30-31.

Alla luce di questo affettuoso ricordo di una umile figura di prete prendono

È un panegirico a tutto tondo: sono esempi sacerdotali che incidono: così ieri, così sempre.

Ed eccoci ai doveri del parroco precisati dal Codice: è tenuto a fare in modo che la parola di Dio sia integralmente annunciata ai suoi parrocchiani, attraverso le omilie e la catechesi; che si sviluppi lo spirito evangelico, anche in ordine ai problemi della giustizia sociale; dedichi particolare attenzione alla formazione cristiana dei fanciulli e dei giovani e si impegni a far arrivare l'annuncio evangelico ai lontani e agli erranti.

Come ministro della Eucaristia e garante della liturgia, faccia sì che l'Eucaristia sia il centro di comunione e di missione per la sua parrocchia; educhi alla pratica del sacramento della riconciliazione e alla preghiera, da farsi anche in famiglia.

Il canone che configura più esattamente l'ufficio pastorale del parroco e ne stimola lo zelo è il 529 nei suoi due paragrafi: « Per poter adempiere diligentemente l'ufficio di pastore, il parroco cerchi di conoscere i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli nel Signore, e, se hanno mancato in qualche cosa, correggendoli con prudenza; assista con traboccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini a morire, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l'anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano difficoltà; si impegni anche perché gli sposi e i genitori siano sostenuti nell'adempimento dei loro doveri e favorisca l'incremento della vita cristiana nella famiglia.

Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella missione della Chiesa, favorendo le loro associazioni che si propongono finalità religiose. Collabori con il proprio Vescovo e con il presbitero della diocesi, impegnandosi perché i fedeli si prendano cura di favorire la comunione parrocchiale, perché si sentano membri e della diocesi e della Chiesa universale e perché partecipino e sostengano le opere finalizzate a promuovere la comunione ».

Ha l'obbligo della residenza in parrocchia e, a meno che lo esenti una giusta causa, nella casa parrocchiale, con l'eccezione di un congruo periodo di vacanza (can. 533).

Dal momento della presa di possesso è tenuto ad applicare la Messa pro populo nelle domeniche e nelle feste di precetto (can. 534).

Così, deve curare la diligente redazione dei registri parrocchiali (can. 535) e custodire in ordine l'archivio ⁽¹⁾.

A questi obblighi sono parimenti tenuti i sacerdoti ai quali è affidata in solido la cura di una o più parrocchie: can. 543.

Possiamo dire che, fatto salvo l'obbligo della applicazione della

particolare risalto le osservazioni di: E. COLAGIOVANNI, *Il ruolo del prete e la crisi di trasformazione del diritto*, in: « *Crisi vere e false nel ruolo del prete oggi* », Città Nuova, Roma, pp. 115 e sgg.

(31) L'elenco completo dei registri parrocchiali è proposto nei nn. 6 e 7 delle delibere della CEI.

Messa pro populo, questi doveri costituiscono la piattaforma anche del servizio pastorale dei vicari parrocchiali.

Il Codice prevede una serie di funzioni affidate in modo speciale al parroco, che ne qualificano la sua ministerialità:

- amministrare il battesimo;
- amministrare il Sacramento della confermazione a coloro che sono in pericolo di morte (cfr. can. 883 n. 3);
- amministrare il Viatico e l'unzione degli infermi;
- assistere al matrimonio e benedire le nozze;
- celebrare i funerali;
- benedire il fonte battesimale nel tempo pasquale, guidare la processione fuori della chiesa e impartire le benedizioni solenni fuori della chiesa;
- celebrare l'Eucaristia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto.

Ricordavo in precedenza la norma del can. 532: « Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici... ». Ma la parrocchia è « ... certa *communitas christifidelium* »: è una comunità di persone. Non può essere rappresentata come un ente irresponsabile e giuridicamente incapace: si tratta di una rappresentanza che esige l'attivazione dei vincoli che legano pastore e fedeli.

Gli atti giuridici sono compiuti dal parroco per la parrocchia e in nome della parrocchia, ma il substrato umano di essa ha intelligenza, volontà e voce. Proprio per questo il Codice prevede istituti che affiancano il parroco nella identificazione delle esigenze e nella maturazione delle decisioni: il consiglio per gli affari economici, prescritto come obbligatorio dal can. 537 e il consiglio pastorale, della cui opportunità è arbitro il Vescovo, sentito il consiglio presbiteriale: can. 536 par. 1.

Io aggiungo, perché ne esperimento la necessità, i vicari parrocchiali, che in virtù della espressione: « *communi cum parocho consilio et studio* » di cui parla il can. 545 par. 1, non possono essere equiparati agli altri membri del consiglio pastorale.

La parrocchia è una comunità articolata che ha i suoi organi di espressione che vanno valorizzati e attesi.

A proposito del consiglio per gli affari economici il can. 537 è esplicito: « In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici, che è retto, oltreché dal diritto universale, dalle norme emanate dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti, secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia... ».

Fermo restando l'obbligo del Superiore ecclesiastico del controllo su tale amministrazione e dell'autorizzazione, necessaria ad *validitatem*, per gli atti di straordinaria amministrazione, com'è previsto dalla normativa del libro V del Codice.

Per il consiglio pastorale il testo legislativo è più sfumato, pone, tuttavia, 3 elementi imprescindibili: la presidenza spetta al parroco; è necessaria la presenza di coloro che partecipano alla cura d'anime in parrocchia in forza del loro ufficio (leggi: vicari parrocchiali, diaconi ecc.); è ordinato alla promozione dell'attività pastorale.

Anche a proposito del consiglio pastorale l'esperienza di questi anni, le indagini, lo studio, gli aggiustamenti devono favorire un migliore funzionamento in futuro.

Il rapporto tra parroco e parrocchia pone il problema di quale sia esattamente la potestà del parroco, con la prospettiva di trovare una risposta che corrisponda alla ecclesiologia, alla teologia sacramentaria e alla canonistica attuali.

Il Sipos riassume la dottrina preconciare in merito con una espressione molto sintetica: « Nobilissimum et gravissimum officium parochorum veram perfectamque iurisdictionem in foro externo non habet quidem, sensu tamen latiori spectat ad hierarchiam iurisdictionis, in qua cum suis adiutoribus, infimum, sed maximi momenti gradum occupat » (32).

È un buon esercizio di diplomazia ecclesiastica, che portava a definire la potestà del parroco: potestà paterna (33). Una vera potestà di giurisdizione gli si riconosceva soltanto in foro interno.

Ritengo, senza poter affrontare in questa sede il problema in maniera adeguata, che sia necessario un riesame alla luce della normativa del Codice rinnovato, che induce ad attribuire al parroco una sua propria partecipazione alla potestà di giurisdizione anche in foro esterno: il can. 519 afferma che la missione del parroco comporta il: « compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare »: non ci può essere esercizio di governo là dove non ci sia una qualche partecipazione alla potestà di giurisdizione, vincolante ed efficace anche in foro esterno e nell'attività pubblica della società ecclesiale. Quanto ai diritti propri del parroco occorre aggiungere a quelli previsti dal can. 281 par. 1 e 2 per ogni chierico che si dedichi ad un ministero ecclesiastico, relativamente alla rinumerazione adeguata alla propria condizione e alle previdenze sociali, il diritto a quelle offerte che i fedeli elargissero in occasione di prestazioni ministeriali, in conformità al diritto universale e particolare (can. 531 e 848).

4. *La perdita dell'ufficio pastorale*

Anche questa parte va esaminata con riguardo alle persone: una cura di anime, quando è almeno diligente, realizza una trama di rapporti tra sacerdote e fedeli che non possono essere spezzati senza una adeguata ragione. Il can. 538 nei suoi tre paragrafi prevede e disciplina quattro fattispecie che portano alla cessazione della titolarità dall'ufficio di cura d'anime:

- la rimozione
- il trasferimento
- la rinuncia
- lo scadere del tempo, in caso di nomine a tempo determinato.

(32) S. SIPOS, *Enchiridion Juris Canonici*, Roma 1960, p. 250.

(33) Un buon tentativo di approfondimento e di sviluppo del tema è compiuto da: L. BARCIA MARTIN, *Potestad parroquial*, in: *La Potestad de la Iglesia*, Pamplona 1960, pp. 99-147.

In una linea tradizionale, quanto a potestà parrocchiale, si pone G. DAMIZIA alla voce: « Parroco », in *Enciclopedia Cattolica*, vol. IX, coll. 859-862.

Quanto alla rimozione il can. 1740 ci indica quando il superiore può attuarla: « Quando il ministero pastorale di un parroco per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace, quel parroco può essere rimosso da parte del Vescovo diocesano ». E i canoni successivi indicano la procedura da seguire.

Faccio notare che il legislatore esclude l'ipotesi di una colpa *grave*: « ... etiam citra gravem ipsius culpam », il che significa che una certa responsabilità nella inefficacia o nella negatività del ministero è presupposta.

Infatti il can. 1741, che fa un elenco esemplificativo delle cause che legittimano a rimozione, fa riferimento a motivazioni pesanti ⁽³⁴⁾. Per il trasferimento di un parroco che regge utilmente una parrocchia, il can. 1748 esige che ciò sia richiesto dal bene delle anime oppure dalla necessità o dalla utilità della Chiesa: solo a queste condizioni il Vescovo può trasferirlo ad altra parrocchia o nominarlo ad altro ufficio; l'interessato deve accettare la decisione del superiore per amore di Dio e delle anime.

La rinuncia deve essere motivata da giusta causa e per essere valida deve essere accettata dal Vescovo. C'è un traguardo cronologico: il compimento dei 75 anni, che fa scattare « ipso iure » la rinuncia, sia pure con molto garbo: « Compiuti i settantacinque anni, il parroco è invitato a presentare al Vescovo diocesano la rinuncia all'ufficio; il Vescovo considerata ogni circostanza di persona e di luogo, decida se accettarla o differirla; il Vescovo diocesano deve provvedere in modo adeguato al sostentamento e all'abitazione del rinunciante, attese le norme della Conferenza Episcopale ». Questa disciplina si applica anche ai sacerdoti del gruppo al quale è stata affidata in solido la cura di anime di una o più parrocchie.

Lo spirare del tempo, in caso di nomina a scadenza determinata, è un fatto automatico le cui conseguenze sul piano giuridico devono essere determinate in statuti particolari.

Non ho trattato in nessuna parte, con riferimenti espliciti, dei parroci e dei sacerdoti in cura d'anime membri di istituti religiosi o incardinati in società di vita apostolica, non perché non ne riconosca gli enormi meriti e il prezioso esercizio in tutte le diocesi d'Italia, ma perché il discorso domanda una competenza specifica che non ho e perché la trattazione si sarebbe indebitamente dilatata.

(34) Le cause che il legislatore elenca sono: il modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale; l'inetitudine o l'infermità permanente della mente o del corpo che rendano il parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti; la perdita della buona considerazione da parte dei parrocchiani onesti e seri o l'avversione contro il parroco, che si preveda non cesseranno in breve; grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali, che persista dopo l'ammonizione; cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniquale volta a questo male non si possa porre altro rimedio.

Conclusione

È mia ferma convinzione che il Codice di Giovanni Paolo II domanda ai canonisti un cambiamento di mentalità.

Il valore complessivo della legislazione è indubbio: è un sicuro punto di riferimento per il cammino della Chiesa nei prossimi decenni. Vi si rivela una attenzione al magistero, alla teologia, alle scienze dell'uomo, che talvolta ha forzato il linguaggio e la tecnica propria alla scienza canonica.

Ma si rivela, nel contempo, una attenzione all'uomo in situazione come destinatario della salvezza oggi e qui, che domanda a ciascun cultore di diritto di non perdersi in questioni astratte, ma di applicare la norma alla vita, così da farne veramente un tracciato sicuro per il dialogo tra Chiesa e mondo.

Tutto questo mi pare sia particolarmente riscontrabile nei canoni che disciplinano il servizio ministeriale del presbiterio in cura d'anime.

La realtà trascende e insieme vitalizza la norma.

L'incarnazione che del servizio pastorale offrono i sacerdoti italiani — anziani, maturi e giovani — è globalmente ammirevole, pur nella varietà delle situazioni, tutte unite dalla comune difficoltà di inserire il messaggio evangelico in una cultura e in una società largamente scristianizzate⁽³⁵⁾.

ERNESTO CAPPELLINI

Via G. Cesari, 20 - Cremona

(35) Per completare le indicazioni bibliografiche intorno a parrocchia e parroco mi permetto segnalare: per la normativa del Codice Pio-Benedettino non si potrà prescindere dall'opera classica: L. FANFANI, *De jure parochorum*, Torino 1924.

Con intonazione più pubblicistica e con orientamento pastorale tra le opere degli ultimi decenni mi pare siano utili: AA.VV., *Parrocchia da evangelizzare*, Bologna 1977; AA.VV., *La parrocchia dalla teologia alla prassi*, a cura di H. RHANER, Roma 1963; AA.VV., *La « nuova parrocchia »: insieme occasionale di praticanti o comunità di fedeli?*, in *Presenza Pastorale* 40 (1970), n. 4; AA.VV., *La Parrocchia. Documenti. Funzioni e strutture della Chiesa in un mondo laicizzato*, Bologna 1969; A. BRESSANI, *La Chiesa particolare e le sue strutture*, in: *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, vol. II, Roma 1981, in particolare le pp. 370-404; C. FLORISTAN, *La parrocchia comunità eucaristica*, Brescia 1967; A. MAZZOLENI, *La parrocchia nel mistero di Cristo e della Chiesa*, apoli 1969; Id., *Le strutture comunitarie della nuova parrocchia*, Roma 1973; Id., *L'evangelizzazione nella comunità parrocchiale*, Alba 1975; G. VERRENGIA, *Parrocchia, urbanesimo e secolarizzazione*, apoli 1978; C. BONICELLI, *Il consiglio pastorale in una parrocchia « comunione di comunità »*, in: *Orientamenti Pastoral* 3 (1977), pp. 69-75; A. TESSARO, *I consigli parrocchiali*, Bologna 1969.